

**DOMANDA DI DILAZIONE/RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO**

(D.M. 28 Marzo 2003 - G.U. 16.07.2003 n. 163)

Il/La sottoscritto/a ..... nato a .....  
il ..... residente a ..... in via .....  
TEL. ....  
debitore della somma complessiva di €. ....  
interessi accertati con i provvedimenti di liquidazione/accertamento n. .... notificata il .....

chiede

- ☐ la dilazione del pagamento del debito, oppure  
☐ la rateizzazione del pagamento del debito,

in quanto sono

- ☐ temporaneamente impossibilitato a pagare il debito in unica soluzione per i motivi esposti  
con la domanda sostitutiva allegata;  
☐ in disagiate condizioni economiche per i motivi dimostrati con domanda sostitutiva allegata.

In caso di accettazione della presente domanda, propone di assolvere al pagamento nel seguente

modo,

€. .... entro il .....  
€. .... entro il .....  
€. .... entro il .....  
€. .... entro il .....  
€. .... entro il .....  
€. .... entro il .....  
€. .... entro il .....

Il .....

(firma richiedente)

1. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulle Entrate approvato con Del. C.C. n. 23 del 25/3/2008 è stabilito che:  
I. Le somme inviate in avvisi di accertamento, salvo quanto disposto per l'accertamento con adesione, ovvero in solleciti od altre ingiunzioni di pagamento per debiti non assolti nei termini, con esclusione dei ruoli coattivi, possono essere rateizzate in un massimo di 6 (sei) rate ovvero dilazionate con provvedimento del funzionario responsabile della relativa entrata.  
2. La rateizzazione/dilazione di pagamento sarà concessa solo in presenza di uno stato di temporanea impossibilità di pagare ovvero per disagiate condizioni economiche. A tal fine, dovrà essere presentata domanda tramite dichiarazione sostitutiva secondo il modello predisposto dagli uffici.  
3. Quando la rateizzazione richiesta supera il periodo di un anno, sull'intero importo rateizzato maturano gli interessi nella misura del saggio legale.  
4. Per i tributi comunali, la rateizzazione può essere concessa per un massimo di 2 anni decorrenti dalla data di notificazione degli atti di accertamento.  
5. Il debitore deve consegnare al funzionario responsabile dell'entrata le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento, entro 30 giorni e in unica soluzione, del debito residuo.